

Carpi, 12/01/2022

Comunicazione 02/2022

Oggetto: Sanzioni in materia di salute e sicurezza – Sospensione dell'attività lavorativa

Sappiamo che quando c'è una emergenza sociale di solito lo Stato risponde con una maggiore regolamentazione associata ad un aumento delle sanzioni. Il settore della sicurezza e salute sul lavoro non fa eccezione, anzi.

Negli ultimi mesi dello scorso anno, il Governo, a fronte di numerosi casi di infortuni mortali sul lavoro, ha predisposto l'ennesimo giro di vite.

Riportiamo di seguito le principali variazioni.

Segnaliamo altresì che molti dei punti che sono stati dotati di una extra sanzione sono estremamente facili da riscontrare.

Pensiamo alla mancata formazione: l'ispettore si reca in azienda, chiede prima l'elenco dei lavoratori (per inciso: attenzione che la definizione di lavoratore è assai più ampia di "dipendente" quindi nella verifica ci finiscono anche i somministrati, i collaboratori, gli stagisti, i tirocinanti, etc.), si fa dare gli attestati dei corsi di formazione generale e specifico per ciascun addetto. Non serve una particolare competenza per fare questo controllo: basta realizzare una tabella con il nome del lavoratore e di fianco "ce l'ho / non ce l'ho" che si riferisce alla formazione generale ed a quella specifica. Per ogni lavoratore dove troviamo un "non ce l'ho" si applica una sanzione aggiuntiva di 300 € oltre alla sanzione di base prevista dall'art. 37 comma 1 ossia l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Ricordiamo che, se a seguito di verbale l'azienda ottempera entro il termine stabilito, si applica un quarto del massimo della sanzione. Facciamo un esempio: 5 lavoratori non completamente formati costano, oltre ai corsi da fare entro il termine, $\frac{1}{4}$ di 6388€ + 5 x 300 = 3.097 €.

Ecco la tabella delle sanzioni aggiuntive, ossia che si sommano a quelle già presenti nel D. Lgs. 81/2008 prima dell'inserimento delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215.

ALLEGATO I

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Inoltre vengono ampliate le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà effettuare controlli in materia di salute e sicurezza in tutte le realtà lavorative (mentre prima aveva un ruolo limitato alla cantieristica e attività similari). A tal fine è prevista l'assunzione di oltre 1000 nuovi ispettori e di 90 Carabinieri del corpo specializzato che supporta le attività dell'Ispettorato.

Occorre poi tenere conto che oltre alle sanzioni è prevista anche la sospensione dell'attività lavorativa, già dalla prima violazione mentre in passato la sospensione dell'attività era prevista nel caso di gravi e ripetute (nell'arco di 5 anni).

È prevista la sospensione dell'attività nel caso di lavoratori impiegati in maniera irregolare: ora è sufficiente che il 10% dei lavoratori presenti non sia assunto regolarmente per fare applicare la sanzione (prima era il 20%). Per poter riprendere l'attività occorre regolarizzare i lavoratori (compreso adeguamento alle norme di sicurezza) e pagare una sanzione aggiuntiva – oltre a quelle già previste - da 2500 a 5000 euro in base al numero di irregolari.

Anche nel caso di gravi irregolarità dal punto di vista della sicurezza è prevista la sospensione dell'attività (che può essere totale oppure parziale nel caso in cui l'irregolarità riguardi solo alcuni lavoratori) e il pagamento di una somma aggiuntiva alle sanzioni già previste dal D. Lgs. 81/08, e naturalmente si deve accompagnare al ripristino di condizioni di sicurezza.

Le sanzioni vengono raddoppiate in caso di reiterazione della sospensione negli ultimi cinque anni.

La sospensione diventa da "possibile" a "automatica" in quanto mentre prima si diceva che gli organi di vigilanza "possono adottare un provvedimento di sospensione" adesso è scritto che l'Ispettorato "adotta un provvedimento di sospensione".

In tutto il periodo della sospensione "è fatto divieto all'impresa di contattare con la pubblica amministrazione".

Infine i provvedimenti non si applicano "nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dell'impresa".

Restiamo a disposizione per darvi il supporto necessario ed effettuare con voi le verifiche del caso.

Cordiali saluti
Staff Norsaq